

	Presidente	Marco Mazzoni Nicoletti
	Vice Presidente	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Maurizio Santone

Deliberazione n. 29 del 25 giugno 2025

OGGETTO: Definizione della controversia XXXXXXXXXXXXXXX/ WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/737193/2025)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda		X
Edoardo Figoli	X	

Preso atto altresì della presenza del Dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Kusuma Cappellazzo, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 *"Funzioni del Presidente"*;

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 *"Verbale delle sedute"*;

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)"* ai sensi del quale *"Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999"* (comma 1) e, in particolare, la *"istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati"* (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *"Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche"* (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*” (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la “*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

VISTA l'istanza di XXXXXXXXXX del 27/02/2025 acquisita con protocollo n. 0051792 del 27/02/2025;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che i competenti uffici, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, hanno provveduto a svolgere l'istruttoria dalla quale risulta quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Il 02.12.2019 l'istante inviava una PEC a Wind per far cessare ogni collegamento di rete fissa e dati presenti nei suoi contratti e per chiedere il rimborso di quanto addebitato sulle fatture di maggio e luglio 2019 per le linee di rete fissa già passate ad altro operatore ad aprile 2019. Nonostante questo hanno continuato a fatturare alcuni di questi servizi anche nel 2020.

L'utente sospende, quindi, il pagamento di due fatture chiedendo il rimborso delle somme addebitate senza ragione dopo la disdetta sopra citata.

Nel tempo riceve poi solo un parziale rimborso. Il 15.12.2021 invia un'altra PEC per cessare ogni contratto esistente con loro chiedendo nuovamente i rimborsi mancanti. Anche in questo caso, Windtre stornava poche cose continuando a fatturare fino al 2023.

L'utente riceve una lettera del recupero crediti, per le due fatture sospese nel 2020 e per le fatture emesse dopo le disdette totale dei contratti fatte nel 2022 e nel 2023.

L'istante chiede lo storno totale di ogni fattura indicata nella lettera di richiesta del recupero crediti

2. La posizione dell'operatore

La scrivente eccepisce l'inammissibilità/improcedibilità del presente procedimento in relazione alla competenza territoriale, infatti ai sensi dell'art. 3 comma 3 Allegato A della Delibera 353/19/CONS e ss.mm.ii., per determinare il CORECOM territorialmente competente si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa a uso dell'utente e per le altre tipologie di utenza, o in caso di controversie relative a utenze ubicate in regioni diverse, si ha riguardo al domicilio indicato dall'utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, alla residenza o sede legale dell'utente. Nel caso di specie la società istante ha la sede legale ubicata in XXXXXXXXXX inoltre anche per il contratto oggetto del presente contenzioso alcune delle utenze fisse e dati erano ubicate nella sede sita ad XXXX, come si evince da quanto indicato nel Conciliaweb e dalla documentazione allegata anche dalla società istante stessa alla presente procedura. Nella denegata ipotesi in cui l'Autorità adita non accolga l'eccezione di improcedibilità innanzi sollevata e per mero tuziorismo difensivo la Scrivente precisa quanto in seguito indicato. In primis la convenuta intende rilevare, che nella presente Memoria Difensiva si farà riferimento principalmente ai contratti relativi alle utenze fisse e alle linee dati. Tutti i contratti attivati, relativi alle utenze fisse, mobili e dati, avevano lo stesso centro di fatturazione n. 492444335, pertanto, i relativi costi venivano addebitati in una stessa e unica fattura. Prima di iniziare la disamina del presente contenzioso, Wind Tre specifica che, per seguire al meglio l'avvicinarsi degli eventi, nella presente memoria verranno riportate le schermate certificate del proprio sistema Customer Relationship Management (CRM) e del sistema MOG, per la gestione del caso. Si precisa che è orientamento dell'Autorità accettare la validità probatoria delle schermate di sistema depositate dai gestori, come dimostrato dalle seguenti decisioni, alle quali ci si rimanda: Delibera Agcom n. 35/24/CIR, Delibera Agcom n. 3/25/CIR, Delibera n. 19/24 del Corecom Molise, nonché Sentenza n. 6157/23 GDP di Nocera Inferiore del 23/08/2023. È bene rappresentare che la società istante tra 2014 e il 2020 richiedeva l'attivazione sui sistemi WindTre di più contratti riferiti a numerose utenze mobili. Il numeroso parco SIM, più di 90 utenze mobili, veniva nel corso del tempo modificato dalla società istante con richieste di attivazione a partire dal 2014 e di cessazione che si sono susseguite fino al 2022. Tra il 2014 e 2015 la società istante attivava i seguenti contratti relativi ad utenze fisse

e dati nelle relative sedi di ubicazione, ad oggi tutti i seguenti contratti risultano definitivamente cessati sulla rete e sui sistemi WindTre: Contratto n. XXXXXXXXXXXX, Contratto n. XXXXXXXXXXXX XXXXX, Contratto n. XXXXXXXXXXXX Contratto n. XXXXXXXXXXXX. In data 02/12/2019 perveniva una PEC della società istante per reclamare il ritardo della cessazione dei contratti n. XXXXXXXXXXXX, n. XXXXXXXX, n. XXXXXXXX e n. XXXXXXXXXXXX relativi alle utenze fisse e dati, a seguito della migrazione verso altro operatore delle suddette utenze avvenuta ad aprile e maggio 2019. Il reclamo veniva preso in carico dall'assistenza clienti WindTre per le dovute verifiche e ritenuto fondato. Si provvedeva quindi alla normalizzazione e alla cessazione delle utenze fisse e dati sui sistemi WindTre a seguito della migrazione delle stesse. Si provvedeva inoltre ad emettere delle note di credito a storno dei canoni e dei costi delle relative utenze migrate per un totale di € 2970,01 le quali venivano compensate sulle fatture emesse. In data 23/12/2022 perveniva una PEC dell'istante richiedente la cessazione di tutti i contratti relativi al codice cliente n. XXXXXXXX e una revisione della fatturazione emessa. La richiesta veniva presa in carico dall'assistenza clienti WindTre per le dovute verifiche sia in merito alla cessazione delle utenze fisse e mobili rimaste attive sui sistemi sia in merito ad eventuali aggiustamenti contabili da effettuare. A seguito delle verifiche effettuate veniva emessa la nota di credito n. 532200001120 di € 1.164,85 per ritardo cessazione in relazione alle utenze fisse e mobili, la quale veniva compensata sulla fattura insoluta n. 2022T00025966. Successivamente in data 27/12/2023 verrà emessa anche la nota di credito n. 532300041409 di € 40,92 la quale veniva compensata sulla fattura insoluta

n. 2023F001702791 La scrivente evidenzia inoltre che la società istante veniva informata costantemente della gestione amministrativa in fieri come si evince dalla documentazione relativa alle PEC di risposta e di presa in carico del gestore allegata dalla stessa parte istante nel Conciliaweb.

Pertanto, il gestore eccepisce l'improcedibilità o inammissibilità della presente istanza relativamente alle richieste così come formulate con la presente istanza per dichiarata cessata materia del contendere avendo il Gestore già predisposto gli importi suddetti.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Corecom adito ritenga di disattendere la ricostruzione in fatto ed in diritto come sopra esposta, preme segnalare che la gestione del caso effettuata con procedura ordinaria delegittima la richiesta di indennizzi, formulate da parte istante per comportamento "concludente" del Gestore.

Come più volte chiarito dall'Autorità, l'istanza di Definizione afferente a una causa petendi per la quale l'operatore abbia già corrisposto l'indennizzo, prima dell'instaurarsi della controversia, è improcedibile. Tra l'altro, è opportuno specificare che, nel caso di specie, il reclamo è stato gestito anche per "facta concludentia" (sul tema vedasi Delibera n. 36/2019 del Corecom Molise).

Preme in ultimo evidenziare che la società istante non effettuava il pagamento di alcune fatture emesse per un insoluto totale di € 7.187,30= ad oggi di competenza della stessa: Corre l'obbligo di precisare che, secondo un consolidato orientamento dell'AGCOM, l'eventuale fatturazione indebita trova il suo soddisfacimento attraverso la restituzione degli importi addebitati in fatture o mediante lo storno degli stessi nel caso in cui non siano stati corrisposti dall'istante. (Delibera N. 4/2023 Corecom Veneto) Null'altro è da aggiungere per la controversia in esame, non potendosi ravvisare alcuna responsabilità della convenuta.

Si respinge qualunque richiesta e/o contestazione in merito agli importi contabilizzati di cui la scrivente conferma la debenza a carico dell'istante, precisando che i termini della prescrizione non sono trascorsi e pertanto valga la presente per l'interruzione degli stessi. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste formulate, Wind Tre opererà eventuale compensazione tra le relative poste debito/credito ex art. 1241 cc e ss, poiché trattasi, per le somme insolute indicate, di credito certo, liquido ed esigibile e dunque compensabile. Tutto ciò premesso, salvo eventuali, più ampie ed ulteriori deduzioni e difese, anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni della controparte, Windtre chiede di rigettare tutte le domande proposte dall'istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto.

Con memoria di replica depositata in data 05.05.2025, l'istante precisa quanto segue:

"Con la presente, informiamo che in data 15.04.25, siamo stati contattati da Wind, al fine di verificare la possibilità di un accordo bonario relativo alla contestazione in atto. Con la dott.sa Ilaria Fenocchio, si era stabilito di chiudere con un accordo a saldo e stralcio, riconoscendo a favore del Gestore un importo pari a euro 2.156,19 da versare in tre rate. Si è in attesa a tal proposito di ricevere la documentazione di accordo. Visti i tempi stretti per il deposito delle memorie, eravamo d'accordo che Wind depositasse la sua e ora per rispettare tali tempi depositiamo la nostra, rinnovando la nostra volontà di rispettare gli accordi sopra citati. Il 02.12.2019 abbiamo inviato PEC a Wind per far cessare ogni collegamento di rete fissa e dati presenti nei loro contratti e per chiedere rimborso di quanto addebitato sulle loro fatture di maggio e luglio 2019 per le linee di rete fissa già passate a altro operatore ad aprile 2019. Nonostante questo hanno continuato a fatturare alcuni di questi servizi anche nel 2020. Avevamo allora sospeso il pagamento di due fatture chiedendo il rimborso

delle somme addebitate senza ragione dopo la disdetta sopra citata. Nel tempo abbiamo poi ricevuto solo un parziale rimborso. Il 15.12.2021 abbiamo poi inviato altra PEC per cessare ogni contratto esistente con loro chiedendo nuovamente i rimborsi mancanti. Anche qui ci hanno stornato poche cose e hanno continuato a fatturare non sappiamo cosa fino al 2023. Abbiamo poi ricevuto lettere da recupero crediti, per le due fatture sospese nel 2020 e per fatture emesse dopo la nostra disdetta totale contratti nel 2022 e 2023, emesse senza alcuna ragione, poiché ogni contratto era stato cessato a fine 2021.

Le uniche fatture eventualmente da riconoscere sono le due del 2020, da cui vanno detratte le due note credito ricevute come accredito parziale, per gli addebiti di rete fissa non dovuti”.

3. Motivazione della decisione

Prima di entrare nel merito delle contestazioni e delle richieste formulate da parte istante, è opportuno evidenziare come una corretta e oggettiva attività istruttoria non possa prescindere da quanto dichiarato dal gestore, che con nota del 12.06.2025, in atti, comunicava che a seguito del compimento di una successiva ed ulteriore gestione amministrativa della posizione contabile-amministrativa del ricorrente, risultava a carico di quest'ultimo un insoluto complessivo di € 6.280,06= dato dalla somma degli importi così come di seguito determinati: € 2041,40= di cui alla fattura n. 2020T000120197 relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019; € 3.079,67= di cui alla fattura n. 2020T000627707 relativa al periodo 01/05/2020 - 30/06/2020; € 1.171,49= di cui alla fattura n. 2022T000259669 relativa al periodo 01/01/2022 - 28/02/2022.

Considerato, pertanto, che l'oggetto del contendere riguarda, a detta del ricorrente, una fatturazione non dovuta in quanto da un lato emessa successivamente alla migrazione delle utenze fisse ad altro gestore e dall'altro in quanto emessa dopo la disdetta contrattuale, l'attività istruttoria dovrà giocoforza valutare se gli importi come sopra riportati siano effettivamente legittimi e quindi dovuti alla luce della documentazione versata in atti da parte attorea a sostegno delle proprie richieste.

Purtuttavia non si può non rilevare come il gestore non abbia fornito alcuna documentazione e nemmeno abbia indicato quali possano essere stati i criteri utilizzati nella gestione amministrativa sopra richiamata che possano in qualche modo consentire di valutare in modo oggettivo gli strumenti utilizzati da Windtre per il riconoscimento degli storni applicati nonché la coerenza degli stessi sia con le doglianze del ricorrente e finanche con il corredo documentale da quest'ultimo prodotto in atti.

Quanto sopra precisato impone giocoforza il ricorso, nello svolgimento dell'attività istruttoria, a criteri e principi di portata generale che si ritiene possano trovare applicazione nel caso specifico.

Alla luce di quanto sopra precisato, si evidenzia quanto segue.

Parte istante contesta la fatturazione emessa dopo la migrazione di tutte le linee fisse ad altro operatore, avvenuta tra il 17 aprile 2019 ed il 6 maggio 2019, lamentandone il prosieguo. Sul punto si richiama che, in via generale, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (ex pluribus, Cass. Civ., sez. III, 17 febbraio 2006), l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313). Le risultanze del contatore centrale non costituiscono piena prova se contestate dall'utente ed il disconoscimento dei dati registrati determina lo scadimento della prova legale a presunzione semplice della rappresentazione e la necessità, ai fini probatori, di ulteriori elementi.

Conformemente a tale orientamento giurisprudenziale, l'Agcom ha più volte ribadito, consolidando il proprio orientamento in merito, che “è compito del gestore della rete assicurare tutte le misure necessarie, compatibili con l'evoluzione tecnica, atte a tutelare gli utenti da possibili furti di traffico, nonché assicurare un efficace controllo del collegamento in centrale dell'utenza” (delibera n. 10/03/CIR).

Ha inoltre precisato che “la bolletta telefonica, in caso di contestazione, perde qualsiasi efficacia probatoria e la società telefonica è tenuta a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra i dati forniti da esso e quello trascritto nella bolletta” (delibere n. 10/05/CIR, n. 85/09/CIR, n. 86/09/CIR, n. 23/10/CIR, n. 33/10/CIR). L'operatore avrebbe dovuto, al fine di provare l'esattezza della fatturazione, depositare copia del traffico e dei files di log, indicanti la durata delle connessioni internet, la riferibilità temporale delle medesime, nonché la correttezza degli importi addebitati sulla base delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio contrattualizzato. Documentazione questa non risultante agli atti del procedimento.

Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene che Windtre debba provvedere allo storno/rimborso degli importi fatturati per le linee fisse migrate ad altro gestore. Al fine della determinazione del dies a quo si prende a

riferimento la data del 6 maggio 2019, atteso che tutte le utenze fisse migravano nel periodo compreso tra il 17 aprile 2019 ed il 6 maggio 2019 (circostanza per altro confermata dalla stessa Windtre nella propria memoria difensiva). Pertanto, la società Windtre è tenuta alla regolarizzazione della posizione amministrativo-contabile dell'utente, mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) di tutta la fatturazione riguardante le linee fisse intestate al ricorrente a far data dal 6 maggio 2019, al netto delle spese eventualmente dovute per gli apparati.

In relazione, invece, al fatto che l'utente in data 15 dicembre 2021 inviava una PEC con la quale comunicava il recesso di tutti i servizi ancora attivi riferibili alla propria partita IVA, si deve argomentare quanto segue. Giova in proposito evidenziare che in osservanza dell'art. 1, comma 3, della legge n. 40/2007, per cui "i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia ... devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni (...)", il costante orientamento Agcom ha stabilito che devono essere considerate illegittime le fatture emesse dall'operatore successivamente al recesso regolarmente esercitato dall'utente, e che quest'ultimo ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione. (cfr. delibera Agcom n. 103/10/ CIR; conformi delibere Agcom nn. 137/10/ CIR; 140/10/ CIR; 24/11/ CIR; 75/11/ CIR). Ulteriormente, in linea con Agcom, diversi Corecom hanno sancito che l'operatore è tenuto a recepire il recesso entro il termine legislativamente previsto di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Ogni fattura emanata successivamente a tale momento, è illegittima e deve essere annullata (cfr. delibere Corecom Puglia n. 15/2012, Corecom Toscana n. 10/2021, Corecom Emilia-Romagna n. 85/2020, n. 103/2020 e n. 191/2020).

Anche per consolidata giurisprudenza Agcom (Delibera 43/19/CIR), "con la disdetta contrattuale l'utente, manifestando la volontà espressa di rinunciare alla prestazione può subire, in caso di mancata chiusura del rapporto contrattuale, quale unico disagio, quello di vedersi addebitare somme non dovute, disagio che viene ristorato mediante disposizione a carico del gestore inadempiente dello storno e/o del rimborso delle somme in questione, con chiusura della posizione contabile a suo carico. Si richiama, inoltre, il "Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche", approvato con delibera Agcom n. 519/15/CONS, ed in particolare l'art. 8 "Cessazione del rapporto contrattuale", che reca "in caso di disdetta o di esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente, l'operatore non può addebitare all'utente alcun corrispettivo per le prestazioni erogate a decorrere dal termine del contratto ovvero dalla data di efficacia del recesso e, qualora non riesca tecnicamente ad impedirne l'addebito, provvede tempestivamente a stornare o a rimborsare quanto addebitato. Ne consegue che le fatture emesse successivamente, sono da considerarsi illegittime e i relativi importi sono da stornarsi". Come sopra evidenziato, l'operatore è tenuto a recepire il recesso esercitato dall'utente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Nel caso di specie deve evidenziarsi che alla luce della documentazione versata in atti, il gestore ha ricevuto la disdetta contrattuale in data 22 dicembre 2021 e considerato che da normativa regolamentare vigente, come sopra precisata, l'operatore è tenuto a recepire il recesso entro il termine legislativamente previsto di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, tutte le fatture emesse a far data dal 22 gennaio 2022 debbano essere stornate o rimborsate (in caso di pagamento) al netto delle somme addebitate a titolo di vendita di apparati ed eventuali costi di recesso.

Tutto ciò premesso, il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

1. di accogliere parzialmente l'istanza di XXXXXXXXXX nei confronti di Windtre s.p.a..

Windtre è tenuta: a stornare/rimborsare le fatture emesse a far data dal 6 maggio 2019 riguardanti le linee fisse intestate al ricorrente, al netto delle spese eventualmente dovute per gli apparati;
a stornare/rimborsare le fatture emesse a far data dal 22 gennaio 2022 al netto delle somme addebitate a titolo di vendita di apparati ed eventuali costi di recesso.

Gli storni e i rimborsi come sopra precisati potranno essere calcolati e quindi applicati al netto degli storni e dei rimborsi già effettuati dal gestore.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente
Fto(*) Maurizio Santone

Il Presidente
Fto(*) Avv. Marco Mazzoni Nicoletti

Il verbalizzante
Fto(*) Kusuma Cappellazzo

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.